



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'applicabilità del regime agevolato per i lavoratori impatriati che svolgono la prestazione in modalità remote working
L'emissione della nota di variazione Iva in assenza di insinuazione al passivo
La rilevanza dei crediti da finanziamento nell'asset test delle società holding
Il conferimento di una stabile organizzazione di un soggetto estero

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'inesistenza di una stabile organizzazione occulta in presenza di una società figlia

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La legittimità delle operazioni straordinarie volte al miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa
Il trasferimento di perdite fiscali nell'ambito di conferimenti di ramo d'azienda
Le ipotesi di rilevanza dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori

L'applicabilità del regime agevolato per i lavoratori impatriati che svolgono la prestazione in modalità *remote working*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'8 aprile 2022, n.186

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'art.16 del dlgs del 14 settembre 2015, n.147, nel caso di un cittadino italo-australiano, assunto, in qualità di dirigente, da una multinazionale statunitense, distaccato presso la sede olandese ed intenzionato a rientrare in Italia. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che non preclude l'accesso al regime la circostanza per cui:

- l'attività lavorativa sia resa a beneficio del datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente;
- l'attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale durante gli ultimi due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento in Italia;
- il ruolo apicale sia esercitato in modalità *remote working*.

[torna su](#)

L'emissione della nota di variazione Iva in assenza di insinuazione al passivo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 7 aprile 2022, n.181

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'emissione delle note di variazione Iva in relazione alle procedure concorsuali in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del dl 25 maggio 2021, n.73, il quale ha apportato alcune modifiche all'art.26 del Decreto Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nelle ipotesi di omessa insinuazione al passivo della procedura, sempreché il contribuente dimostri che la sua inerzia consegue alla preventiva valutazione di antieconomicità della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza dell'attivo liquidabile.

[torna su](#)

La rilevanza dei crediti da finanziamento nell'*asset test* delle società *holding*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 aprile 2022, n.177

L'Agenzia delle entrate, in tema di intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art.162-*bis* del Tuir, ha chiarito che i crediti relativi a finanziamenti erogati saltuariamente per consentire alle società partecipate di far fronte a temporanee esigenze di liquidità, rientrano nel numeratore - sommandosi al valore delle partecipazioni nelle medesime società - del rapporto per l'effettuazione dell'*asset test* previsto dal richiamato art.162-*bis*, anche se la controllante non è una società finanziaria e ha erogato il prestito solo occasionalmente.

[torna su](#)

Il conferimento di una stabile organizzazione di un soggetto estero

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 aprile 2022, n.164

L’Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie transfrontaliere, ha chiarito che il conferimento di un ramo d’azienda rappresentato da una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero a favore di una newco italiana può avvenire in regime di neutralità fiscale ai sensi del combinato disposto degli artt.178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2 del Tuir, con riferimento a tutti gli elementi attivi e passivi della stabile organizzazione. Tuttavia, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, il regime di neutralità fiscale non può essere esteso anche agli elementi non riconducibili al patrimonio della stabile organizzazione, ma a quello della casa madre estera, cosicché tali elementi devono essere valorizzati dalla conferitaria ai sensi dell’art.9, comma 3 del Tuir, ossia al valore normale.

[torna su](#)

L’inesistenza di una stabile organizzazione occulta in presenza di una società figlia

Corte di Giustizia – Sentenza del 7 aprile 2022, causa C-330/20

La Corte di Giustizia, in materia di stabile organizzazione, ha chiarito che una corretta interpretazione dell’art.44 della direttiva 2006/112/CE e dell’art.11 del regolamento di esecuzione n.282/2011 porta ad escludere che una società figlia possa considerarsi stabile organizzazione di una società avente la propria sede legale in un diverso Stato membro per la sola circostanza che la menzionata società figlia mette a disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa fornisce, in via esclusiva, alla società madre servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle sue vendite. Infatti, afferma la Corte, affinché si configuri una stabile organizzazione, è necessario che la società non residente disponga di una struttura visibile in tale Stato membro, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera esistenza di una società controllata nel medesimo Stato.

[torna su](#)

La legittimità delle operazioni straordinarie volte al miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 aprile 2022, n.11890

La Corte di Cassazione, in tema di elusione fiscale, ha chiarito che non integrano l'abuso del diritto le operazioni di riorganizzazione aziendale giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o di un ramo d'azienda, che non perseguono quindi l'esclusivo fine di trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado in *capital gain* sui beni di secondo grado in aggiramento delle norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell'ambito del reddito d'impresa.

[torna su](#)

Il trasferimento di perdite fiscali nell'ambito di conferimenti di ramo d'azienda

Corte di Cassazione – Sentenza del 25 marzo 2022, n.9777

La Corte di Cassazione, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che un'operazione di conferimento di ramo d'azienda con trasferimento delle perdite maturate dalla conferente a favore di una società conferitaria produttiva di reddito non è necessariamente elusiva se inserita nel più ampio contesto di una riorganizzazione aziendale. Infatti, afferma la Suprema Corte, il beneficio fiscale scaturito dalla circolazione di "bare fiscali" e/o dal "commercio delle perdite", è censurabile in capo al soggetto conferitario soltanto ove lo stesso utilizzi perdite che la conferente, priva di idoneità produttiva e reddituale "prospettica", non sarebbe in grado di assorbire in alcun modo, eventualità che non sussiste ove la conferente prosegua nella propria attività con riferimento ai rami non oggetto di conferimento.

[torna su](#)

Le ipotesi di rilevanza dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori

Corte di Cassazione – Ordinanza del 22 marzo 2022, n.9194

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che l'imposta sostitutiva versata in conseguenza della rivalutazione dei beni d'impresa rientra nella base imponibile, sommandosi alla riserva iscritta in bilancio, soltanto nell'ipotesi di effettiva distribuzione ai soci - o ai partecipanti - del saldo attivo di rivalutazione; al di fuori di questa ipotesi, aggiunge la Suprema Corte, non può operare il richiamo normativo all'ipotesi di cui all'art.13, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342 e, pertanto, la medesima imposta sostitutiva non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta dovuta per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it